



# LE NUOVE SOGLIE EUROPEE, LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

*Vito RIZZO*

*17 gennaio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.30*

# Le nuove Soglie UE

**Dall'1 gennaio 2020 sono state modificate le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici.**

Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta in particolare del:

- **Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019** che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019** che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019** che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019** che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

# Le nuove Soglie UE

**Dal 1° Gennaio 2020 abbassate le Soglie UE**

	2016-2017	2018-2019	2020-2021
Lavori	€ 5.225.00	€ 5.548.000	<b>€ 5.350.000</b>
Servizi e Forniture (S.O.)	€ 209.000	€ 221.000	<b>€ 214.000</b>
Servizi Sociali	€ 750.000	€ 750.000	<b>€ 750.000</b>



# Sblocca-Cantieri

L. DI BILANCIO 2019 – 3 **PREVENTIVI** FINO A 150.000

DL N.32/2019 – 3 **INVITI** FINO A 200.000

L. DI CONVERSIONE n.55/2019 – 3 **PREVENTIVI** FINO A 150.000

DL N.32/2019  
SOPRA I 200.000 **PROCEDURA APERTA**

LEGGE DI CONVERSIONE N.55/2019

DA 150.000 A 350.000: **10 INVITI**

DA 350.001 A 1.000.000: **15 INVITI**

SOPRA 1.000.000: **ORDINARIE**

# La Legge di Bilancio 2020

## Incarichi di Progettazione

**Progettazione affidata  
con procedura  
negoziata fino a  
214.000 euro**

Art.1, comma 259

La soglia per gli affidamenti di incarichi di progettazione mediante procedura negoziata (art.36, comma 2, lett.b del D.Lgs. n.50/2016) è innalzata da 100.000 a 214.000 euro per il triennio 2020-2023, ad eccezione della progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico per i quali la soglia resta invariata

Beni, Servizi, Lavori < 40.000  Servizi Tecnici 

Servizi Tecnici < 214.000 

Lavori < 150.000 

Beni e Servizi < 214.000 

Servizi Sociali < 750.000 


Lavori < 350.000 

Lavori < 1.000.000 

Servizi > 214.000 Servizi Tecnici > 214.000

Servizi Sociali > 750.000

Lavori > 1.000.000





**Da 0 a 5.000**

**Da 5.000 a 40.000 (Mercato Elettronico o Albo Fornitori)**

**Da 40.000 a 150.000 (Lavori con Albo Fornitori)**

**Utilizzo di strumenti telematici centralizzati**

**Da 40.000**

**a 214.000 (Beni e Servizi)**

**a 214.000\* (Servizi Tecnici)**

**a 750.000 (Servizi Sociali)**

**a 1.000.000 (Lavori)**





## L'oggetto del Regolamento Unico Appalti

L'art. 216, comma 27 *octies* prevede un elenco delle materie in cui interverrà il Regolamento Unico:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.



Per quanto riguarda il regime transitorio, nelle more dell'adozione del Regolamento, **rimarranno in vigore le Linee Guida e i Decreti adottati in attuazione del Codice.**

**Si tratta di un regime transitorio che perdurerà fino all'effettiva entrata in vigore del Regolamento:** Termine dei 180 giorni non rispettato dal Governo (18 Dicembre 2018).

In ogni caso il Decreto Sblocca Cantieri prevede un'ulteriore disposizione sul regime transitorio prima dell'approvazione del Regolamento Unico: nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, **le linee guida e i decreti attuativi restano in vigore «in quanto compatibili [...] e non oggetto delle [...] procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273»** avviate dalla Commissione Europea.

La norma prosegue affermando che **“ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia”.**



**Delibera n. 138 del 21/02/2018 -  
Linee Guida n. 1 - Indirizzi  
generali sull'affidamento dei  
servizi attinenti all'architettura  
e all'ingegneria  
(aggiornate al D.Lgs. n.56/2017)**

**Delibera n. 1097 del 26 ottobre  
2016**  
(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  
Serie Generale n.274 del 23  
novembre 2016)  
**Linee Guida n. 4, di attuazione  
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
recanti "Procedure per  
l'affidamento dei contratti  
pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza  
comunitaria, indagini di  
mercato e formazione e  
gestione degli elenchi di  
operatori economici"**

**Determinazione n. 950 del  
13/09/2017**  
(pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale - Serie Generale n. 248  
del 23 ottobre 2017 )  
**Linee guida n. 8 - Ricorso a  
procedure negoziate senza  
previa pubblicazione di un  
bando nel caso di forniture e  
servizi ritenuti infungibili**



## PRINCIPI COMUNI

D.Lgs. N.50/2016

**Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)**

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di **libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità** con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

(...)

- f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

(...)

i) al **principio di rotazione** degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

(...)

k) al principio di **prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

**3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.**

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa")



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.6 Si applica il **principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, **di norma, il divieto di invito** a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

**La rotazione non si applica** laddove il nuovo affidamento avvenga tramite **procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. (...)



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.6 (...) La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), **può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.** Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. **In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata,** con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.



<b>PRINCIPI COMUNI</b>	<b>Linee Guida n. 4</b>
	<b>Procedure in economia</b>

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, **il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.** La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, **tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.** La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 4.000 euro (5.000 euro), è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

# Giurisprudenza

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 2 ottobre 2018 n. 1412

**Invito all'affidatario uscente – Ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato.**

*L'art. 36, comma 1 e comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, nel prevedere che nella aggiudicazione delle forniture e servizi sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del d.lgs. 50/2016 l'affidamento deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, ha lo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento); conseguentemente, in tali tipi di appalto, **l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.***

# Giurisprudenza

TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 5 novembre 2018 n. 1591

**Invito all'affidatario uscente – Ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato.**

*E' illegittima l'aggiudicazione di una gara (nella specie per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune) al gestore uscente, ove in nessuno degli atti prodromici alla indizione della gara sia possibile rinvenire la specifica motivazione che ha indotto l'amministrazione ad invitare a partecipare alla gara stessa la ditta che aveva gestito in precedenza il servizio, né alcuna motivazione in tal senso è stata resa palese in ordine alla aggiudicazione.*

# Giurisprudenza

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – sentenza 16 settembre 2019 n. 376

**Invito all'affidatario uscente – Ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato.**

*E' illegittima l'aggiudicazione di una gara nel caso di invito del precedente gestore del servizio, in violazione del principio della rotazione delle imprese, ove la P.A. appaltante non abbia palesato le ragioni che l'hanno indotta a derogare a tale principio; infatti, **ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito del gestore uscente, dovrà puntualmente motivare tale decisione**, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.*

# Giurisprudenza

TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza 2 gennaio 2020 n. 8

**Principio della rotazione delle imprese – Inapplicabilità nel caso di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**

*Negli appalti pubblici, il principio di rotazione delle imprese non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa s.a. **in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.***



# Quesiti



**1. In merito all'affidamento di un incarico di consulenza continuativa con espressione di pareri (annuale) ad avvocato specializzato, nel caso specifico in materia di demanio marittimo, con importo di euro 7.000 annui, si può procedere tramite affidamento mediante Mercato Elettronico?**

La consulenza continuativa rientra tra i servizi legali disciplinati dal Codice dei contratti pubblici e che quindi non vanno in deroga all'applicazione delle disposizioni dello stesso come invece per quelli indicati dall'art.17. comma 1, lett.d) del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso specifico, visto l'importo, lo stesso può essere affidato tramite Mercato Elettronico senza confronto concorrenziale fino all'importo massimo di euro 39.999,00, previa comunque verifica di mercato. L'affidamento diretto non può però alla scadenza essere reiterato; è necessario infatti procedere ad una procedura concorrenziale aperta o negoziata.



## **2. È possibile avere chiarimenti sulla rotazione, soprattutto riguardo le categorie di importi?**

Come più volte evidenziato, le fasce di importi omogenei andrebbero definiti nel Regolamento per gli affidamenti di beni, servizi e lavori ex art.36 che ciascun Ente dovrebbe approvare per definire le modalità operative di applicazione delle disposizioni normative. Si consiglia di ripartire le fasce per tipologie di intervento omogeneo (es. 10.000/20.000/40.000/100.000 ecc.) e all'interno delle stesse applicare il principio di rotazione



**3. In merito agli incentivi per funzioni tecniche per attività in "affidamento diretto" con più preventivi/offerte, la stessa è comunque una procedura selettiva che dà diritto all'incentivo?**

Art.113, comma 2. "[...] per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente **per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,** di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. **Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.**



#### 4. Come vanno richiesti i preventivi?

Non sono indicate modalità specifiche in quanto la richiesta di preventivi assolve la funzione di indagine di mercato. La stessa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità telematica previsti per l'acquisizione delle offerte ma va accertata direttamente dal RUP nel provvedimento. In merito all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 il riferimento ai 3 "preventivi" appare inesatto e fuorviante, trattandosi verosimilmente non di "affidamento diretto", ma di procedura concorrenziale con almeno 3 soggetti invitati, diversamente sarebbe applicabile lo stesso principio di tracciabilità innanzi descritto. Nel caso in cui non si siano raccolti un numero sufficiente di preventivi l'indagine di mercato sarebbe dilazionata fino all'acquisizione, complessiva, dei 3 preventivi richiesti.



## **5. È possibile dedicare un approfondimento al settore servizi sociali?**

Nell'ambito dei servizi sociali, sono on line webinar specifici a cura del Dott. Elvis Carapella



## **6. Entro quale soglia si possono fare gli affidamenti in economia?**

Quelle indicate nell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 secondo le modalità descritte nello stesso.



**7. Nel caso di affidamento dei servizi tecnici nel costo complessivo delle prestazioni possono essere escluse le prove geotecniche, le indagini geognostiche e quelle strutturali e quindi affidarle separatamente come per il geologo?**

Si ritiene che le stesse possano essere messe a disposizione dei concorrenti dalla Stazione Appaltante in sede di gara e quindi possano essere previamente oggetto di una distinta procedura di affidamento.



## **8. È possibile dare un chiarimento in merito alle "microsoglie" 1.000 e 5.000?**

La soglia originaria di esonero dalle regole ordinarie (art.36 D.Lgs. n.50/2016 e obbligo di comunicazioni telematiche) originariamente fissata a 1.000,00, per il principio del rinvio dinamico è da considerarsi estesa a 5.000,00.



**9. L'importo delle soglie è riferito al valore a base di gara o al valore stimato dell'appalto ex art. 35 d.lgs. 50/16?**

A base di gara viene posto il valore stimato dell'appalto ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie  
per  
la  
partecipazione!**